COMUNE DI S. POTITO ULTRA

Provincia di Avellino

STATUTO

COMUNE DI S. POTITO ULTRA - (Provincia di Avellino) - **Statuto Comunale.**

PREMESSA

L'art. 5 della Costituzione recita:

"La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

Art.1

Principi fondamentali

1. La comunità di S. Potito Ultra attua i dettati dell'art. 5 della costituzione e della Legge n.142/90 modificata e integrata dalla L. 3/8/1999 n.265 e dal Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli Istituti di cui al presente Statuto.

Art.2

Territorio e sede Comunale

Il Comune di S. Potito Ultra ha una superficie territoriale di 4,54 kmq. ed una popolazione, all'ultimo censimento, di 1.307 abitanti.

Confina con i Comuni di: Atripalda, Manocalzati, Candida, Parolise, Salza Irpina, Sorbo Serpico.

Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato alla P.zza Baroni Amatucci.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di SAN POTITO ULTRA e con il seguente stemma così descritto:

bianco, azzurro, verde, listato e coronato in oro in campo azzurro; caricato in capo, bianco, da due spighe di grano incrociate ed in punta, azzurra, da bue bianco pezzato nero su prato verde; inoltre è circondato a dritta da ramo di quercia e a manca da ramo di alloro con ghiande e bacche in oro, sormontato dalla scritta, dello stesso, "COMUNE DI" ed in basso "S. POTITO ULTRA".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 4

Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. In caso di assenza del messo gli adempimenti di cui al comma 3° saranno curati direttamente dal Segretario Comunale.

Art.5

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale e dagli interessi esistenti su esso.

4. Il Comune ispira la propria azione al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito mediante:

a) la promozione della funzione sociale e dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire una migliore qualità di vita;

d) incentivazione, sostegno ed impulso dell'attività agricola;

e) favorire l'installazione di industrie medio- piccole, non inquinanti;

f) valorizzazione dei prodotti tipici locali che associata alla realizzazione di idonee strutture possa consentire un adeguato sviluppo dell'agriturismo;

g) promozione di ogni iniziativa che contribuisca alla salvaguardia ambientale con l'ampliamento e la creazione di zone protette anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio;

h) favorisce ed incentiva la formazione di cooperative giovanili per concorrere alla gestione di alcuni servizi, in primo luogo quelli sociali, per dare in questo modo una risposta al problema occupazionale;

i) particolare impulso e sostegno sarà dato ad ogni altra iniziativa che abbia l'intento di favorire l'occupazione, in modo specifico quella giovanile;

j) prosegue il reinserimento dell'anziano nel tessuto sociale mediante l'utilizzo degli iscritti al servizio assistenza, per la vigilanza scolastica e la tutela del verde pubblico;

k) favorire l'utilizzo di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio civile di cui alla L.772 del 15/12/1972, alla L.695 del 24/12/1974, DPR 28 /12 /1977 n. 1139 e L.230 dell'8/7/1998.

5. Il Comune promuove e tutela lo sport e la cultura ai quali tutti hanno diritto, contribuisce al loro sviluppo incoraggiando la partecipazione delle associazioni presenti sul territorio.

Art.6

Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

Art.7

Rapporti con la Regione

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art.8

Rapporti con la Provincia

1. I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Provinciale sono improntati al principio della massima cooperazione ognuna nella sfera della propria autonomia e nel rispetto di quanto previsto nello statuto.

Art.9

Rapporti con i Comuni - Forme di collaborazione

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con

altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con i comuni limitrofi al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. L'Attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.10

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

3. Possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art.11

Consorzi

1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.10, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

4. La decisione di aderire ad eventuali consorzi è soggetta all'approvazione del C.C. con maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art.12

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) Determinare i tempi, le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art.13

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e dei principi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, art.32 Decreto Legislativo n.267/2000 il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

CAPITOLO II

Art.14

Organi

1. Sono organi di governo a base elettiva del Comune: il Consiglio e il Sindaco.

Art.15

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art.16

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dall'art.42 del D.Lgs. n.267/2000, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo la salvaguardia della integrità del proprio territorio, degli interventi prioritari ed urgenti su di esso, raccordandoli con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.17

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza, e nel rispetto delle normative di legge.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o dal Presidente se nominato, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal Regolamento attualmente vigente approvato con Del. C.C. n.72/93 e n. 6/94, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art.18

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale di S. Potito può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni possono avvalersi dell'apporto di rappresentanze di organismi associativi o rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche.

3. Non possono presiedere le Commissioni né il Sindaco né gli

Assessori.

4. Le Commissioni possono invitare e devono sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Il regolamento determinerà le competenze, i poteri e la disciplina organizzativa. Dovrà, inoltre, disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) Nomina del Presidente della Commissione;

b) Il numero dei Componenti;

c) Funzionamento nel rispetto del criterio proporzionale.

Art.19

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge nonché dal regolamento.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che riporta il maggior numero di preferenze.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il consigliere che non partecipi a n.3 sedute consecutive, senza fornire adeguate cause giustificative, viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale.

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo nonché il rilascio degli atti al consigliere comunale, previsto dalla legge, sono disciplinati dal regolamento attualmente vigente approvato con Del. C.C. n.65/97.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle loro aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati o il Sindaco in caso la convocazione spetti al Presidente, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

6. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale possono dare adeguate informazioni ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

7. Ogni consigliere per ogni punto previsto nell'ordine del giorno del consiglio può prendere la parola ed il suo intervento sarà articolato secondo quanto disposto dal Regolamento per lo svolgimento.

8. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale.

9. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, entro sessanta giorni dalla sua nomina ed entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato i redditi posseduti, con modalità da concordare.

Art.21

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari. I capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta Comunale.

2. Per costituire un gruppo Consiliare è necessaria l'adesione allo stesso di almeno tre Consiglieri.

Art.22

Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art.23

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 Assessori che possono essere anche nominati tra i cittadini, non facenti parte del Consiglio e in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

2. Gli Assessori esterni partecipano al consiglio senza diritto di voto. Sono invitati alle adunanze consiliari ed hanno diritto di parola per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

3. Partecipano all'adunanza della Giunta Comunale con ogni diritto compreso quello di voto spettante a tutti gli assessori.

Art.24

Elezione e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale prende atto della nomina dei componenti della giunta e della designazione, tra gli stessi del Vice-Sindaco.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale, contestualmente alla designazione dei sostituti.

4. La Giunta, in assenza temporanea del Sindaco, è presieduta dal Vice-Sindaco.

5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

6. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 5 non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

7. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

8. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi della normativa vigente in materia.

9. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

10. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

11. Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate al Sindaco. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.

12. Il Sindaco è tenuto nella prima seduta del consiglio comunale a darne notizia e a comunicare la nomina del nuovo assessore.

Art.25

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata con atto formale od informale dal Sin-

daco che stabilisce l'ordine del giorno e la presiede.

2. Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche, potendosi per casi specifici e particolari derogare con provvedimento motivato del Sindaco.

Art.26

Deliberazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

2. In caso di parità dei voti prevale il voto del Sindaco Presidente.

Art.27

Attribuzioni

1. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario, dei funzionari o dei responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal Sindaco.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi indicanti lo scopo, gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta in particolare nell'esercizio di attribuzione di governo:

a) Propone al consiglio i regolamenti;

b) Approva progetti esecutivi, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;

c) Elabora proposte e provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organi di partecipazione;

e) Fissa la data di convocazione dei comizi per referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;

f) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non siano espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

g) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza di altro organo, del segretario o dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

h) Riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzione organizzative:

a) Adotta il regolamento inerente l'organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio;

b) Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;

c) Recepisce, ai sensi dei vigenti contratti collettivi decentrati e integrativi, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

d) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 28

Deliberazione degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

3. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale che partecipa con funzione consultiva.

In caso di assenza si provvede alla sostituzione con altro segretario.

4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. L'istruttoria degli atti è curata dai responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal Sindaco e controfirmata dal Segretario o da chi ne fa le funzioni.

6. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età fra i presenti, mentre quelli della giunta sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 29

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzione di rappresentanza, di presidenza della Giunta, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio Comunale giuramento di "osservare lealmente la Costituzione".

Art.30

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) Ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) Coordina l'attività dei singoli assessori;

d) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'attività della Giunta;

e) Impartisce direttive al segretario comunale o chi ne fa le veci in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i settori, le sezioni e gli uffici;

f) Ha la facoltà di delega;

g) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) Convoca i comizi per i referendum consultivi;

j) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale ufficiale di governo, in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale;

k) Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni di altri organi;

l) Entro il termine di trenta giorni dalla nomina della nuova Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Almeno una volta all'anno il Consiglio Comunale procede alla verifica della attuazione delle linee programmatiche;

m) Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) In casi di emergenza connessi con il traffico e con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli edifici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Art. 31

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) Promuove direttamente o avvalendosi del segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'Ente, tramite rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

d) Collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute di Giunta e del Consiglio sentito in quest'ultimo caso la stessa Giunta. Convoca e presiede la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

b) Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o Consiglieri Comunali.

c) Ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

d) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce, qualora lo ritenga opportuno o necessario, gli incarichi per le posizioni organizzative, in quanto, l'Ente non ha nel proprio organico figure dirigenziali.

e) Conferisce e definisce altresì eventuali incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n.267/2000 nonché dal presente Statuto e dal regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art.33

Vice - Sindaco

1. Il Vice–Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Il Vice-Sindaco è l'assessore che può essere scelto anche tra gli assessori esterni.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice–Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate da altro assessore.

4. Delle deleghe rilasciate al Vice–Sindaco ad altro assessore o Consigliere Comunale deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 34

Segretario Comunale - Principi fondamentali

1. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché se nominati, degli incaricati per le posizioni organizzative e ne coordina l'attività. Al medesimo possono essere conferite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, le funzioni di direttore generale e qualora fosse necessario anche quelli di responsabile di uffici e di servizi.

Art. 35

Attribuzioni

1. Al Segretario comunale compete ancora:

a) L'adozione di tutti gli atti previsti dalla Legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

b) Organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi e delle posizioni organizzative.

c) Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza da parte del Sindaco o della Giunta.

d) Verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale al quale è preposto.

e) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Art. 36

Presidenza Commissioni

1. Le Presidenze delle Commissioni di gara e di concorso spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi appositamente individuati.

2. La composizione delle commissioni ove prevista sarà determinata da appositi regolamenti.

Art. 37

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

2. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 38

Uffici-Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività

per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e programmi;

b) Analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

e) Organizzazione strutturale articolata in uffici e servizi anche appartenenti a settori diversi, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati;

f) Nessun dipendente può rifiutarsi di svolgere mansioni non specifiche ai propri compiti, per esigenze di servizio.

Art. 39

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi e allo Statuto.

3. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, e disciplina in particolare:

a) La mappa degli uffici adeguati alle accresciute esigenze;

b) Struttura organizzativo – funzionale ripartita in aree, uffici e servizi.

4. Il personale è tenuto a conoscere i propri diritti, doveri e le sanzioni che possono essere comminate in caso di inosservanza dei propri doveri.

Art. 40

Ordinamento dei pubblici servizi

1. In rapporto alla conformazione territoriale, alla distribuzione della popolazione e al fine di assicurare alla collettività i servizi essenziali si ritiene necessario prevedere:

a) Dotazione dell'Amministrazione di adeguato parco di mezzi meccanici;

b) Favorire l'incremento di cooperative giovanili per concorrere alla gestione di alcuni servizi:

c) Servizi sociali; potenziamento dell'assistenza domiciliare;

d) Servizi scolastici e culturali;

• Edilizia scolastica;

• Incentivazione del rapporto scuola biblioteca comunale;

• Utilizzo anziani iscritti al servizio assistenza per vigilanza scolastica presso edifici e vigilanza accompagnamento alunni scuolabus.

Art. 41

Servizi-Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

2. Per i servizi da gestire la forma da privilegiare, date le caratteristiche della nostra comunità, è quella in economia o, in alternativa la concessione a società e a cooperative di servizi.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 42

Aziende speciali

1. L'eventuale istituzione di aziende speciali, qualora ne sussistessero le motivazioni, verrà disciplinata dalle leggi e da appositi regolamenti da adottare.

Art.43

Controllo Interno - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno fornire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabili, anche quello sulla gestione e quello relativi all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 44

Revisore d conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.45

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia, previa approvazione e presa d'atto del regolamento, le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso, alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di operatori di settore su specifici problemi.

Art. 46

Proposte

1. Numero 50 (cinquanta) cittadini votanti e residenti possono avanzare proposta per l'adozione di atti amministrativi al Sindaco. Il Sindaco ha 30 giorni per sentire i responsabili dei servizi e trasmettere le proposte agli organi competenti.

2. L'organo competente ha 30 giorni di tempo per sentire i componenti della presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di eventuali accordi sulle proposte presentate.

Art. 47

Istanze e petizioni

1. I cittadini singoli, le associazioni ed i comitati possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni su specifici aspetti della attività amministrativa.

2. Le risposte vengono fornite per iscritto od oralmente, entro il termine massimo di 60 giorni, da un componente della Giunta, dal Segretario o da un dipendente responsabile di servizio a seconda della natura politico o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Il Sindaco palesemente può non dare seguito alle istanze o alle petizioni qualora le ritiene pretestuose, atte a recare turbativa all'andamento amministrativo. Il Sindaco in caso contrario può porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le istanze e le petizioni che nascono con l'intento del miglioramento degli interessi collettivi.

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 48

Principi generali

1. Il Comune può istituire momenti di collaborazione con associazioni o cooperative di cittadini determinando idonee forme di consultazione.

Art. 49

Associazioni

1. Le associazioni o le cooperative di cittadini debbono caratterizzarsi per il possesso dei seguenti requisiti:

a) Numero minimo 10 iscritti;

b) Almeno un anno di attività già svolta ed eventuali riconoscimenti acquisiti;

c) Finalità non a scopo di lucro;

d) Impegno nel sociale ed attività sul territorio;

e) Garanzia di libero accesso a tutti coloro che vogliono iscriversi;

f) Eventuali altri criteri e requisiti verranno periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulla attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizioni di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

4. Il riconoscimento politico-giuridico delle associazioni è effettuato dalla Giunta indipendentemente da riconoscimenti Provinciali, Regionali e Nazionali.

Art. 50

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, qualora istituite per le materie inerenti lo Sport, la Cultura, la Scuola, il Turismo e quelle relative a categorie più deboli quali anziani ed handicappati, su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

Art. 51

Incentivazione

1. Alle Associazioni e Cooperative riconosciute dalla Giunta Comunale possono essere erogate forme di incentivazione sia di natura finanziaria e patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativo.

2. Forme di collaborazione tra Associazioni ed Ente Locale;

a) Concessione e gestione di impianti di rilevanza sociale:

• Impianti sportivi, ricreativi e parchi;

b) Progetti culturali;

c) Gestione dei servizi.

Art. 52

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi su materie di esclusiva competenza comunale di enorme rilevanza sociale, economica ed ambientale interessanti la collettività comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa ed in modo particolare:

a) La partecipazione o esclusione da consorzi;

b) La fusione o unione di Comuni;

c) Alterazioni geo-morfologiche ed ambientali determinate dalla realizzazione di eventuali opere pubbliche;

d) Interventi di varia natura con impatto negativo sulla situazione ambientale;

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, e su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie.

3. I soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) Il 30% del corpo elettorale;

b) Associazioni presenti sul territorio comunale e riconosciute dalla Giunta;

c) Un terzo dei Consiglieri comunali.

4. Il Sindaco è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione, a iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le richieste dei referendum.

5. Il Consiglio Comunale con quorum qualificato ed a maggioranza assoluta dovrà dichiarare l'ammissibilità.

6. Il referendum è dichiarato valido qualunque sia la percentuale di cittadini che abbiano partecipato al voto.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 53

Il difensore civico

1. Il Consiglio Comunale può istituire la figura del difensore civico o stabilire di convenzionarsi, stante le piccole dimensioni del Comune, con altro Ente (Comune, Provincia).

2. Il ruolo, le modalità e la durata sono demandate al regolamento.

Art. 54

Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, "I forum dei cittadini", cioè riunioni pubbliche, tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini, gli interessi collettivi e questioni di enorme rilevanza sociale.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare esigenza.

3. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti

dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alle discussioni e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.

5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 55

Procedure di conciliazione

1. Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi ed inadempienze dell'azione amministrativa, il Sindaco di sua iniziativa, su proposta del Consiglio Comunale, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione su base comunale o sub-comunale.

Art. 56

Consultazione della popolazione da parte del Comune

1. Per tutti gli atti ed i provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi, l'Amministrazione dispone la consultazione dei cittadini interessati. Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'Amministrazione ha la facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione, o successivamente all'attuazione di tali provvedimenti.

2. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

a) Convocazione di appositi incontri con la popolazione;

b) Utilizzazione dei Forum dei Cittadini di cui all'art. 54

c) Istituzione o convocazione di consulte che comprendono le associazioni e i comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale;

d) Realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione;

e) Indicazione dei referendum consultivi.

Art. 57

Verifica della qualità dei servizi in relazione alla tutela dei diritti dei cittadini

1. L'Amministrazione è tenuta a compiere annualmente una verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista delle loro rispondenze alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro in ordine al miglioramento del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. A tale scopo, essa si può avvalere della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini e dei lavoratori.

2. I risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio del diritto alla contrattazione.

Art. 58

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi personali coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali o nei casi in cui il contenzioso coinvolga ed interessi direttamente l'Amministrazione Comunale.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Sindaco stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione. Gli aventi diritto, entro dieci giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni alla Giunta.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione può esprimere per iscritto, entro 60 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. La Giunta Comunale potrà concludere accordi con soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 59

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, dovrà dettare norme di organizzazione per il rilascio di copia.

Art. 60

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste ai precedenti articoli. L'Ente deve, di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

3. La Giunta Comunale individua l'ufficio o gli uffici per dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Art. 61

Regolamenti

1. Il Comune emana tutti i regolamenti che sono previsti dalla normativa vigente o che ritiene opportuno emanare.

2. I regolamenti disciplinano e organizzano i servizi di competenza comunale.

3. I regolamenti possono essere sottoposti a modifica qualora venga richiesto dalla Giunta, da un quinto dei consiglieri, da associazioni di cittadini riconosciute dalla Giunta Comunale, e da un numero mini-

mo di 100 cittadini.

4. Le modifiche dei regolamenti sono apportate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta secondo le proprie competenze ed attribuzioni.

Art. 62

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa iniziativa, da parte di un terzo dei consiglieri comunali, di proporre modificazioni dello Statuto.

3. Può applicarsi in linea eccezionale la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 63

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione di norme transitorie.

2. Fino all'adozione dei regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

3. In assenza di specifiche norme Statutarie, trovano applicazione le disposizioni dettate dalla Legge, dai regolamenti ecc. al momento vigenti.

Art. 64

Pubblicazione ed esecutività dello Statuto

1. Lo Statuto Comunale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

Il Segretario Comunale — Il Sindaco
Dott. Gaspare Maggio — *Dott. Giuseppe Moricola*